



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 marzo 2012 (27.03)
(OR. en)**

8144/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0063 (NLE)**

**EEE 28
UD 90**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	22 marzo 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 133 final
Oggetto:	Proposta di decisione del consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 133 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 22.3.2012
COM(2012) 133 final

2012/0063 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito alla modifica del protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE intende modificare il protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare per (i) estendere il sistema di cumulo a tutti i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, (ii) inserire "la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza" nell'elenco delle operazioni di cui all'articolo 6 del protocollo 4 che devono essere considerate lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere originario e (iii) correggere alcuni errori.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito alla modifica del protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 4 dell'accordo prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea e l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), le Isole Faerøer, la Turchia e tutti i paesi che partecipano al partenariato euro-mediterraneo², in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euro-mediterranea del 27 e 28 novembre 1995.
- (2) Per sviluppare gli scambi e promuovere l'integrazione regionale, è opportuno estendere il sistema di cumulo a tutti i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea³.
- (3) È opportuno includere “la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza” nell'elenco delle operazioni di cui all'articolo 6 del protocollo 4 che devono essere considerate lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere originario,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

² Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza.

³ Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo ai sensi della risoluzione UNSC 1244/99.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 4 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../... del⁴.
- (2) Il protocollo 4 dell'accordo prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea e l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), le Isole Faerøer, la Turchia e tutti i paesi che partecipano al partenariato euro-mediterraneo⁵, in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euro-mediterranea del 27 e 28 novembre 1995.
- (3) Per sviluppare gli scambi e promuovere l'integrazione regionale, è opportuno estendere il sistema di cumulo a tutti i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea⁶.
- (4) Il sistema paneuro-mediterraneo di cumulo dell'origine si basa sulla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuro-mediterranee a cui il protocollo 4 dell'accordo è allineato.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuro-mediterranee non comporta nel complesso una situazione meno favorevole rispetto a quella che esisteva nella precedente relazione di libero scambio tra i partner che applicano il cumulo paneuropeo o paneuro-mediterraneo dell'origine.
- (6) Sono necessarie alcune modifiche per correggere errori presenti nel testo vigente del protocollo 4 dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁴ GU L ... del ..., pag. ...

⁵ Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza.

⁶ Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo ai sensi della risoluzione UNSC 1244/99.

Articolo 1

Il protocollo 4 dell'accordo è così modificato:

1. Nell'indice, il titolo dell'articolo 32 "Assistenza reciproca" è sostituito da "Cooperazione amministrativa".
2. Nell'indice alla voce Dichiarazioni comuni i termini "della Comunità" sono sostituiti da "dell'Unione europea".
3. All'articolo 3, paragrafo 1, i termini "della Comunità" sono sostituiti da "dell'Unione europea".
4. All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

“Fatto salvo l'articolo 2, sono considerati originari del SEE i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Færøer o di un qualsiasi paese del partenariato euro-mediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euro-mediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia⁷, o di un qualsiasi paese che partecipa al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea⁸, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 6, all'interno del SEE. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.”
5. All'articolo 3, paragrafo 5, terzo comma, i termini "La Comunità" sono sostituiti da "L'Unione europea" e i termini "Commissione delle Comunità europee" sono sostituiti da "Commissione europea".
6. All'articolo 4, paragrafo 2, i termini "della Comunità" sono sostituiti da "dell'Unione europea".
7. All'articolo 5, paragrafo 2, i termini "non dovrebbero essere utilizzati" sono sostituiti da "non devono essere utilizzati".
8. All'articolo 6, paragrafo 1, dopo la lettera m) è inserito quanto segue:

“(n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;”

Le lettere da n) a p) diventano le lettere da o) a q).
9. All'articolo 31, paragrafo 1, i termini "della Comunità" sono sostituiti da "dell'Unione europea".
10. All'articolo 31, paragrafo 3, i termini "Commissione delle Comunità europee" sono sostituiti da "Commissione europea".

⁷ Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza.

⁸ Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo ai sensi della risoluzione UNSC 1244/99.

11. Il titolo dell'articolo 32 è sostituito dal testo seguente:
"Cooperazione amministrativa"
12. All'articolo 32, paragrafo 1, i termini "Commissione delle Comunità europee" sono sostituiti da "Commissione europea".
13. Nella nota 1 dell'allegato I, i termini "articolo 6" sono sostituiti da "articolo 5".
14. Nella nota 3.1 dell'allegato I, i termini "nella Comunità" sono sostituiti da "nell'Unione europea".
15. Nella nota in calce n. 3 dell'allegato VI, il termine "Comunità" è sostituito da "Unione europea".
16. Nel titolo della dichiarazione comune relativa all'accettazione delle prove dell'origine rilasciate nel contesto degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari della Comunità, dell'Islanda o della Norvegia e al punto 1 della medesima, i termini "della Comunità" sono sostituiti da "dell'Unione europea".
17. Al punto 1 della dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra i termini "della Comunità" sono sostituiti da "dell'Unione europea".
18. Al punto 1 della dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino i termini "della Comunità" sono sostituiti da "dell'Unione europea".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il..., a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo*.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, [...].

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del Comitato misto SEE

[...]

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]